

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 dicembre 2017, n. 190

Diniago all'iscrizione dell'Ing. Roberto Ciriolo nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n.42.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *"Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *"MAIA"* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *"Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161"*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

PREMESSO CHE:

L'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;

Il successivo art. 22 al c.1 stabilisce che, può essere iscritto al suddetto elenco, chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico come specificato nell'Allegato 2, parte A, del citato

decreto e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica. di cui almeno 3 in laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo lo schema di cui all'Allegato 2;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2;
- c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica. di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti riportati nell'Allegato 2;
- d) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

Il c.3 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017 attribuisce alla Regione, oltre al compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio anche quello di verificare i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;

L'Allegato 1 del richiamato D.Lgs 42/2017, al punto 1 stabilisce i contenuti della domanda di iscrizione che l'aspirante tecnico dovrà presentare alla Regione competente.

CONSIDERATO CHE:

Con PEC del 27.06.2017 e successiva PEC del 21.07.2017, l'Ing. Roberto Ciriolo ha trasmesso l'istanza di iscrizione nell'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017 dichiarando il possesso del requisito previsto dall'art. 22 c.1 lett. c), e in particolare:

- di aver conseguito presso il Politecnico di Bari la laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento;
- di aver ottenuto dodici crediti universitari in materia di acustica, di cui 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi al corso di perfezionamento universitario il cui programma comprende tutti i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato II del D.Lgs 42 del 17.02.2017.

RILEVATO CHE:

Il titolo di studio "*laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento*" dichiarato dall'istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e risulta contraddistinto dal cod. LM-23;

I dodici crediti universitari sono stati rilasciati dall'Accademia di Belle Arti "FIDIA", istituzione che appartiene al sistema delle A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) regolamentato dal DPR dell'8 luglio 2005, n. 212 che, nella fattispecie, all'art. 6 stabilisce che le istituzioni AFAM sono titolate a rilasciare "Crediti Formativi Accademici" (CFA). Diversamente da quanto stabilito dal suddetto DPR, l'Accademia FIDIA, al termine del percorso formativo ha rilasciato "Crediti Formativi Universitari (CFU)" afferenti diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) FIS/07, ING-IND/10, ING-IND/11, IUS/10, IUS/13 e IUS/14.

La documentazione trasmessa con mail del 19.09.2017 dalla Società organizzatrice del corso "Eureka Pollicoro", non è risultata idonea a dimostrarne l'effettivo svolgimento in modalità "*blended learning*" così come richiesto dal servizio regionale competente con note prot. 8702 del 13.09.2017 e prot. 9954 del 19.10.2017;

Con nota prot. 10991 del 20.11.2017, il servizio regionale competente ha comunicato all'istante Ing. Roberto Ciriolo i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Con successiva pec del 27.11.2017 l'ing. Roberto Ciriolo ha trasmesso proprie osservazioni ai suddetti motivi ostativi, precisando che "*gli ordinamenti didattici AFAM sono divenuti equipollenti a quelli universitari (3+2)...*" e che "*Entrambi i sistemi si basano sul concetto di "carico di lavoro" (workload) e sono equivalenti al sistema di crediti ECTS...*"; allegando altresì il certificato di regolare frequenza del corso e il programma del corso.

A tal proposito si rileva che il MATTM, con nota prot. 16508 del 23.11.2017, in riscontro a specifico quesito posto dalla Regione Molise in merito alla validità del corso annuale di perfezionamento tenuto dall'Accademia "Fidia" ha precisato che:

"non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido ex art. 22, com-

ma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2017. La disposizione citata, infatti, richiede di «avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l'iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all'acustica, per un totale di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l'iscrizione all'Accademia di Belle Arti FIDIA.....In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l'iscrizione all'Accademia, il predetto corso non può essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è necessario sostenere il relativo esame.....”.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

SI RITIENE:

- soddisfatto il requisito di cui all'art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 riguardante il titolo di studio dichiarato dall'istante;
- che il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica tenuto dall'Accademia "Fidia" non possa essere considerato titolo valido ai fini dell'ulteriore requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. c).

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto del parere espresso dal MATTM con nota prot. 16508 del 23.11.2017;
3. di negare all'ing. Roberto Ciriolo, nato a Castro (LE) il 19.06.1978 C.F. CRLRRT78H19M261B, l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec personale dell'ing. Roberto Ciriolo riscontrabile dall'istanza trasmessa;
5. di dare evidenza del presente provvedimento al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito pres-

so il MATTM per le finalità di cui all'art. 23 c.1 del D.Lgs 42/2017.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n.1 allegato composto da n. 4 facciate, per un totale di n.11 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ai sensi del DPR del 24 novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

“Nota prot. 16508 del 23.11.2017 del MATTM”

Estratto mail del 29.11.2017 della Regione Sardegna

m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016508.23-11-2017



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Regione Molise
IV Dipartimento
Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
Servizio 9 – Tutela Ambientale
regionemolise@cert.regione.molise.it



OGGETTO: Corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale presso l'Accademia delle Belle Arti "FIDIA" – riconoscimento titolo *ex art.* 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017 – parere.

Il Servizio "Tutela ambientale" del IV Dipartimento "Governo del territorio, mobilità e risorse naturali" della Regione Molise, con nota prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017 (che si allega), con nota prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017 (che si allega), e con nota prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 0014518 del 17/10/2017 (che si allega), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimere parere in ordine al seguente quesito: se il corso annuale di perfezionamento per tecnici competenti in acustica ambientale tenutosi presso l'Accademia delle Belle Arti "FIDIA" «*possa essere ricondotto alla fattispecie prevista alla lett.ra c), del citato articolo 22, comma 1» del d.lgs. n. 42/2017, oppure «se lo stesso debba essere considerato come un "corso in acustica per tecnici competenti" e, quindi, rientrare nel requisito indicato alla lett.ra b) della stessa normativa».*

Al riguardo si osserva quanto segue.

La Scrivente è a conoscenza del fatto che l'Accademia delle Belle Arti "FIDIA" è legalmente riconosciuta dal MIUR con d.m. 900 del 15/06/1998; che, a norma dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 212 del 2005, a ciascun credito formativo accademico corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (al pari di quanto previsto per i crediti formativi universitari); che il corso di perfezionamento di cui trattasi è progettato e svolto sul modello di cui all'allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017; che nell'ambito del piano di studi dell'Accademia è previsto l'insegnamento curriculare di "Sound design" che riguarda la progettazione acustica in ambienti interni ed esterni con applicazione delle norme vigenti.

Tanto premesso, tuttavia, non si ritiene che il predetto corso di perfezionamento possa costituire un titolo valido *ex art.* 22, comma 1, **lett. c)**, d.lgs. n. 42/2017.

La disposizione citata, infatti, richiede di «*avere ottenuto **almeno 12 crediti universitari in materie di acustica**, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, **rilasciati per esami relativi ad insegnamenti** il cui*

Il Dirigente della Divisione: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225070
Il Capo Sezione: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
Ufficio mittente: IA – 04– 2017_074

programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2»: in altri termini, la norma presuppone l'iscrizione ad un corso di laurea (o comunque ad esso equiparato), nel cui ambito siano stati sostenuti gli esami relativi a materie afferenti all'acustica, per un totale di 12 crediti formativi. Il corso di perfezionamento in oggetto, invece, non presuppone l'iscrizione all'Accademia di Belle Arti FIDIA, né tantomeno che sia stato sostenuto l'esame relativo alla materia di "sound design" (alla quale, peraltro, corrispondono solo 6 crediti formativi).

In ogni caso, anche ad ammettere che il conseguimento dei 12 crediti formativi di cui alla lett. c) del citato art. 22, comma 2, non richieda l'iscrizione all'Accademia, **il predetto corso non può essere considerato alla stregua di un insieme di materie universitarie, in riferimento a ciascuna delle quali è necessario sostenere il relativo esame**: conferma ne è che esso si intitola "Corso annuale di perfezionamento 'Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA)'" – circostanza che denota che non ci si trova dinanzi a singole materie/singoli insegnamenti – e che si conclude con una "predisposizione e discussione della tesi finale" **unica per l'intero corso** e non con tante prove di esame quante sono le "materie" (*rectius*, i moduli) che compongono il medesimo.

Né il medesimo corso, allo stato dell'arte, può essere riconducibile alla lett. a) dell'art. 22, d.lgs. n. 42 del 2017, considerandolo alla stregua di un master universitario: come espressamente previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004, «*Per conseguire il master universitario lo studente **deve aver acquisito almeno sessanta crediti** oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale*». Il corso di perfezionamento tenuto dall'Accademia di Belle Arti "Fidia", invece, corrisponde a soli 12 crediti formativi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il corso di perfezionamento di cui trattasi può al limite essere ricondotto nell'alveo della **lett. b)** dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 42/2017, poiché appare rispettoso della struttura e dei contenuti prescritti dalla parte B dell'allegato 2 del medesimo decreto. Tuttavia, al fine di costituire un titolo valevole in concreto ai sensi della disposizione citata è, altresì, necessario che il corso sia riconosciuto dalla Regione in cui viene organizzato (punto 5, lett. c), allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); che sia tenuto da docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017); e che l'esame finale sia valutato da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla Regione competente (punto 2, allegato 1, d.lgs. n. 42/2017).

In allegato:

- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell'Ambiente con prot. n. 92471/2017 del 9.8.2017, acquisita agli atti con prot. n. 0011635/RIN del 09/08/2017;

- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell'Ambiente con prot. n. 88028/2017 del 27.7.2017, acquisita agli atti con prot. n. 0010934/RIN del 27/07/2017;

- nota pervenuta dalla Regione Molise al Ministero dell'Ambiente con prot. n. 119770/2017 del 17.10.2017, acquisita agli atti con prot. n. 0014518 del 17/10/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
23.11.2017 08:15:51 UTC

